

CONTROLLI SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA OPERATIVITA' DELLA FILIERA

Filiere Agroalimentari - Bandi Annualità 2016, 2019 e 2020

Filiere Corte e Mercati Locali - Bandi Annualità 2017, 2019 e 2020

Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza)

Sommario

1. PREMESSA	4
2. PERIODO OGGETTO DEL CONTROLLO	4
2.1. Filiere Agroalimentari Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016	4
2.2. Filiere Agroalimentari Annualità 2019 (DDS n. 204 del 21/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 363 del 14/07/2020), in area cratere sisma.....	4
2.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016	4
2.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma.....	5
2.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali Annualità 2020 - DDS n. 646 del 24/12/2019 (I scadenza) e DDS n. 373 del 24/07/2020 (II scadenza).....	5
3. OGGETTO DEL CONTROLLO	5
3.1. Modifiche al contratto di filiera	5
3.2. Raggiungimento di almeno il 60% del fatturato	5
3.2.1. Filiere agroalimentari Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016.....	5
3.2.2. Filiere agroalimentari Annualità 2019 - DDS n. 204 del 21/05/2019 e Annualità 2020 - DDS n. 363 del 14/07/2020	6
3.2.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016	7
3.2.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma.....	8
3.2.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza).....	8
3.3. Rispetto da parte delle imprese di trasformazione di ulteriori obblighi	9
3.3.1. Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016	9
3.3.2. Annualità 2019 - DDS n. 204 del 21/05/2019 e Annualità 2020 - DDS n. 363 del 14/07/2020	9
3.3.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016	10
3.3.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma.....	10
3.3.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza).....	10
4. MODALITÀ E TERMINI SVOLGIMENTO CONTROLLI	10
4.1. Avvio controlli: documentazione da presentare	10
4.2. Avvio controlli: termini per la presentazione della documentazione	11
4.2.1. Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016	11
4.2.2. Annualità 2019 - DDS n. 204 del 21/05/2019 e Annualità 2020 - DDS n. 363 del 14/07/2020.....	11
4.2.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016	11
4.2.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma.....	11

4.2.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza)	11
4.3. Estrazione del campione e richiesta di integrazione	12
4.4. Svolgimento dei controlli	12

1. PREMESSA

Di seguito vengono definite le modalità di svolgimento di controlli sul raggiungimento della operatività della filiera (paragr. 7.1 dei bandi), distinguendo tra le annualità dei bandi emanati

2. PERIODO OGGETTO DEL CONTROLLO

2.1. Filiere Agroalimentari Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016

Il periodo oggetto di controllo parte dalla data dell'ultima comunicazione di finanziabilità delle domande di sostegno afferenti le singole sottomisure attivate nel singolo PIF e termina 5 anni dopo.

Considerando che le comunicazioni di finanziabilità sono state inviate entro il primo trimestre 2018 e che i bilanci sono annuali (cfr. paragr. 7.1. del bando), il periodo oggetto di controllo parte dal 01/01/2018 e termina il 31/12/2022.

Il controllo viene effettuato sui bilanci di 3 annualità anche non consecutive, nell'ambito dei 5 anni previsti per l'operatività.

2.2. Filiere Agroalimentari Annualità 2019 (DDS n. 204 del 21/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 363 del 14/07/2020), in area cratere sisma

L'operatività della filiera si considera avviata 6 mesi dopo il provvedimento di ammissione al sostegno del Progetto di Filiera e termina dopo 3 anni da tale data:

- **per l'Annualità 2019** il periodo oggetto di controllo parte dal 17/12/2021 (DDS N. 217 DEL 17/06/2021 provvedimento di ammissione al sostegno) e termina il 17/12/2024.
- **per l'Annualità 2020** il periodo oggetto di controllo parte dal 17/09/2021 (DDS N. 93 DEL 17/03/2021 provvedimento di ammissione al sostegno) e termina il 17/09/2024

Il controllo viene effettuato su 2 anni rispetto ai 3 anni previsti per l'operatività della filiera.

2.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016

Il periodo oggetto di controllo parte dalla data dell'ultima comunicazione di finanziabilità delle domande di sostegno afferenti le singole sottomisure attivate nel singolo PIF e termina 5 anni dopo.

Considerando che tutte le comunicazioni di finanziabilità sono state inviate entro gennaio 2019 (tranne una sola inviata il 31/03/2020) e che i bilanci sono annuali (cfr. paragr. 7.1. del bando), il periodo oggetto di controllo parte dal 01/02/2019 e termina il 01/02/2024.

Il controllo viene effettuato sui bilanci di 3 annualità anche non consecutive, nell'ambito dei 5 anni previsti per l'operatività.

2.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma

L'operatività della filiera si considera avviata 6 mesi dopo il provvedimento di ammissione al sostegno del Progetto di Filiera e termina dopo 3 anni da tale data:

- **per l'Annualità 2019** il periodo oggetto di controllo parte dal 27/03/2022 (DDS n.343 del 27/09/2021 provvedimento di ammissione al sostegno) e termina il 27/03/2025.
- **per l'Annualità 2020** il periodo oggetto di controllo parte dal 17/03/2022 (DDS n. 346 del 30/09/2021 provvedimento di ammissione al sostegno) e termina il 17/03/2025.

Il controllo viene effettuato su 2 anni rispetto ai 3 anni previsti per l'operatività della filiera.

2.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali Annualità 2020 - DDS n. 646 del 24/12/2019 (I scadenza) e DDS n. 373 del 24/07/2020 (II scadenza).

L'operatività della filiera si considera avviata, 6 mesi dopo il provvedimento di ammissione al sostegno del Progetto di Filiera e termina dopo 3 anni da tale data:

- **per l'Annualità 2020 I scadenza** il periodo oggetto di controllo parte dal 12/04/2022 (DDS n. 140 del 12/10/2021 provvedimento di ammissione al sostegno) e termina il 12/04/2025.
- **per l'Annualità 2020 II scadenza** il periodo oggetto di controllo parte dal 29/04/2022 (DDS n. 154 del 29/10/2021 provvedimento di ammissione al sostegno) e termina il 29/10/2025.

Il controllo viene effettuato sui 3 anni previsti per l'operatività della filiera.

3. OGGETTO DEL CONTROLLO

Sono oggetto di controllo:

1. le modifiche al contratto di filiera,
2. il raggiungimento di almeno il 60% del fatturato,
3. il rispetto degli obblighi da parte delle imprese di trasformazione (ai sensi sottomisure 4.2 e 6.4 B) az.1 e 8.6 A).

3.1. Modifiche al contratto di filiera

L'adesione di nuovi soggetti al contratto di filiera si configura, in tutti i bandi come modifica non sostanziale, pertanto non sussiste l'obbligo di comunicazione preventiva: in tali ipotesi il soggetto promotore dovrà presentare l'appendice del contratto registrata con tutti i nuovi aderenti al contratto.

3.2. Raggiungimento di almeno il 60% del fatturato

3.2.1. Filiere agroalimentari Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016

Il bando prevede l'obbligo di raggiungere almeno il 60% del fatturato annuo previsto dal Business Plan (descritto al paragrafo 5.1.3. bando) presentato in sede di domanda.

I controlli vengono svolti sui documenti contabili (fatture¹ relative al quantitativo totale di prodotto di filiera, registri contabili, ecc.). per verificare che:

- ✓ il prodotto/i di filiera sia/siano riportato/i nella descrizione della fattura;
- ✓ la fattura sia stata emessa dai soggetti aderenti alla filiera - così come risultanti dal contratto di filiera - verso soggetti esterni alla filiera, siano essi consumatori finali, commercianti o ulteriori trasformatori;

PRODOTTO DI FILIERA

Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera.

In particolare questo è verificato nei seguenti casi:

- a) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un altro soggetto partecipante alla medesima filiera;
- b) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un qualsiasi altro soggetto, anche esterno alla filiera, purché il prodotto in questione sia sottoposto ad un sistema di certificazione adottato nell'ambito della filiera stessa (certificazione della tracciabilità del prodotto e/o certificazione della qualità del prodotto).

Nel caso di più prodotti di filiera, al fine di evitare che il fatturato di un prodotto di filiera venga conteggiato più di una volta, si deve considerare il solo fatturato del prodotto di filiera finale individuato dal soggetto promotore. Così, ad esempio, nel caso in cui il prodotto di filiera sia tanto il grano, quanto la pasta, qualora quel grano venga trasformato per ottenere la pasta, il soggetto promotore dovrà individuare quale dei due prodotti di filiera debba essere considerato al fine della determinazione del fatturato.

3.2.2. Filiere agroalimentari Annualità 2019 - DDS n. 204 del 21/05/2019 e Annualità 2020 - DDS n. 363 del 14/07/2020

Il bando prevede l'obbligo di raggiungere almeno il 60% del fatturato annuo previsto (paragrafo 5.1.3. del bando) presentato in sede di domanda.

Le verifiche vengono svolte sui documenti contabili (fatture² relative al quantitativo totale di prodotto di filiera, registri contabili, ecc.). ed hanno ad oggetto:

- ✓ il prodotto di filiera che deve risultare nella descrizione in fattura;
- ✓ che la fattura sia emessa dai soggetti aderenti alla filiera così come risultanti dal contratto di filiera, verso soggetti esterni alla filiera, siano essi consumatori finali, commercianti o ulteriori trasformatori;

PRODOTTO DI FILIERA

Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera.

In particolare questo è verificato nei seguenti casi:

- a) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera all'ultimo soggetto partecipante alla filiera che interviene nel condizionamento del prodotto, firmatario del contratto di filiera;
- b) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un soggetto esterno alla filiera, purché venga almeno sottoposto ad un sistema di certificazione in relazione ad un disciplinare di

¹ E' possibile considerare fatture riferite al quantitativo di prodotto di una annualità anche se computate ad anni diversi

² vedi nota 1

produzione con la rintracciabilità del prodotto in tutte le sue fasi (UNI EN ISO 22005 o Si.Tra.), adottato nell'ambito della filiera stessa.

Nel caso di più prodotti di filiera, al fine di evitare che il fatturato di un prodotto di filiera venga conteggiato più di una volta, si deve considerare il solo fatturato del prodotto di filiera finale individuato dal soggetto promotore. Così, ad esempio, nel caso in cui il prodotto di filiera sia tanto il grano, quanto la pasta, qualora quel grano venga trasformato per ottenere la pasta, il soggetto promotore dovrà individuare quale dei due prodotti di filiera debba essere considerato al fine della determinazione del fatturato.

Nel caso in cui l'oggetto della filiera sia costituito da produzioni derivate da nuovi impianti di colture arboree (castagneti, corileti e vigneti impiantati in zona montata ai sensi delle Direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE) la cui entrata in piena produzione sia successiva alla scadenza della durata della filiera e il fatturato in domanda sia stato calcolato moltiplicando la produzione media ad ettaro della coltura per il valore d'acquisto desumibile dal contratto di filiera o dal prezzo medio di mercato del prodotto di filiera, il raggiungimento di almeno il 60% del fatturato sarà verificato considerando l'effettivo prezzo di vendita delle produzioni ottenute in filiera moltiplicato per la produzione media ad ettaro della coltura.

3.2.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016

Il bando prevede l'obbligo di raggiungere almeno il 60% del fatturato annuo previsto dal Business Plan (descritto al paragrafo 5.1.3. bando) presentato in sede di domanda.

I controlli vengono svolti sui documenti contabili (fatture³ relative al quantitativo totale di prodotto di filiera, registri contabili, ecc.). per verificare che:

- ✓ il prodotto/i di filiera sia/siano riportato/i nella descrizione della fattura;
- ✓ la fattura sia stata emessa dai soggetti aderenti alla filiera - così come risultanti dal contratto di filiera - verso soggetti esterni alla filiera, siano essi consumatori finali, commercianti o ulteriori trasformatori;

PRODOTTO DI FILIERA

Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera.

In particolare questo è verificato nei seguenti casi:

- a) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un altro soggetto partecipante alla medesima filiera;
- b) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un qualsiasi altro soggetto, anche esterno alla filiera, purché il prodotto in questione sia sottoposto ad un sistema di certificazione adottato nell'ambito della filiera stessa (certificazione della tracciabilità del prodotto e/o certificazione della qualità del prodotto).

Nel caso di più prodotti di filiera, al fine di evitare che il fatturato di un prodotto di filiera venga conteggiato più di una volta, si deve considerare il solo fatturato del prodotto di filiera finale individuato dal soggetto promotore. Così, ad esempio, nel caso in cui il prodotto di filiera sia tanto il grano, quanto la pasta, qualora quel grano venga trasformato per ottenere la pasta, il soggetto promotore dovrà individuare quale dei due prodotti di filiera debba essere considerato al fine della determinazione del fatturato.

³ E' possibile considerare fatture riferite al quantitativo di prodotto di una annualità anche se computate ad anni diversi

3.2.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma

Il bando prevede l'obbligo di raggiungere almeno il 60% del fatturato annuo previsto (paragrafo 5.1.3. del bando) presentato in sede di domanda.

Le verifiche vengono svolte sui documenti contabili (fatture⁴ relative al quantitativo totale di prodotto di filiera, registri contabili, ecc.). ed hanno ad oggetto:

- ✓ il prodotto di filiera che deve risultare nella descrizione in fattura;
- ✓ che la fattura sia emessa dai soggetti aderenti alla filiera così come risultanti dal contratto di filiera, verso soggetti esterni alla filiera, siano essi consumatori finali, commercianti o ulteriori trasformatori;

PRODOTTO DI FILIERA

Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera.

In particolare questo è verificato nei seguenti casi:

- a) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera all'ultimo soggetto partecipante alla filiera che interviene nel condizionamento del prodotto, firmatario del contratto di filiera;
- b) il prodotto viene venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un soggetto esterno alla filiera, purché venga almeno sottoposto ad un sistema di certificazione in relazione ad un disciplinare di produzione con la rintracciabilità del prodotto in tutte le sue fasi (UNI EN ISO 22005 o Si.Tra.), adottato nell'ambito della filiera stessa.

Nel caso di più prodotti di filiera, al fine di evitare che il fatturato di un prodotto di filiera venga conteggiato più di una volta, si deve considerare il solo fatturato del prodotto di filiera finale individuato dal soggetto promotore. Così, ad esempio, nel caso in cui il prodotto di filiera sia tanto il grano, quanto la pasta, qualora quel grano venga trasformato per ottenere la pasta, il soggetto promotore dovrà individuare quale dei due prodotti di filiera debba essere considerato al fine della determinazione del fatturato.

Nel caso in cui l'oggetto della filiera sia costituito da produzioni derivate da nuovi impianti di colture arboree (castagneti, corileti e vigneti impiantati in zona montata ai sensi delle Direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE) la cui entrata in piena produzione sia successiva alla scadenza della durata della filiera e il fatturato in domanda sia stato calcolato moltiplicando la produzione media ad ettaro della coltura per il valore d'acquisto desumibile dal contratto di filiera o dal prezzo medio di mercato del prodotto di filiera, il raggiungimento di almeno il 60% del fatturato sarà verificato considerando l'effettivo prezzo di vendita delle produzioni ottenute in filiera moltiplicato per la produzione media ad ettaro della coltura.

3.2.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza)

Il bando prevede l'obbligo di raggiungere per almeno un anno, almeno il 60% del fatturato annuo previsto dal Business Plan (paragrafo 5.1.3. bando) presentato in sede di domanda.

⁴ vedi nota 1

FATTURATO DI FILIERA: Si tratta del fatturato relativo ai prodotti di filiera (ai fini del calcolo del contributo spettante alla filiera viene preso in considerazione il prodotto energetico generato dalla filiera, può contribuire fino ad un max. del 30% il fatturato derivante dalla produzione di legname da opera, mobilio, pannelli e arredo verde generato dalla filiera)

PRODOTTO DI FILIERA: Si tratta del prodotto che può essere sicuramente riconducibile al progetto di filiera. I possibili prodotti sono: energia, materiale energetico, legname da opera, ecc., purché derivanti esclusivamente da biomassa forestale prodotta da alberi vegetanti nelle Marche. In particolare, ai fini del calcolo del fatturato di filiera, si prendono in considerazione i seguenti prodotti: energia, materiale energetico (legna da ardere, cippato, pellet, briquettes) e legname da opera.

Nel caso di più prodotti di filiera, al fine di evitare che il fatturato di un prodotto di filiera venga conteggiato più di una volta, si deve considerare il solo fatturato del prodotto di filiera venduto da un soggetto partecipante alla filiera ad un soggetto esterno alla filiera oppure quello utilizzato come prodotto finale (es. pellet acquistato per produrre energia) da un partecipante alla filiera, individuato dal soggetto promotore.

I controlli vengono svolti sui documenti contabili (fatture⁵ relative al quantitativo totale di prodotto di filiera, registri contabili, ecc.). per verificare che:

- ✓ il prodotto/i di filiera sia/siano riportato/i nella descrizione della fattura;
- ✓ la fattura sia stata emessa dai soggetti aderenti alla filiera - così come risultanti dal contratto di filiera - verso soggetti esterni alla filiera (possono essere anche utilizzatori che hanno sottoscritto il contratto di filiera).

3.3. Rispetto da parte delle imprese di trasformazione di ulteriori obblighi

3.3.1. Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016

Il bando stabilisce che le imprese di trasformazione debbano rispettare i seguenti obblighi:

- ✓ che almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati, derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera agroalimentare oggetto dell'aiuto, per almeno un triennio (tre bilanci annuali anche non consecutivi) sui cinque previsti per la piena operatività della filiera;
- ✓ che il prodotto lavorato dagli impianti finanziati sia stato conferito in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa.

3.3.2. Annualità 2019 - DDS n. 204 del 21/05/2019 e Annualità 2020 - DDS n. 363 del 14/07/2020

Il bando stabilisce che le imprese di trasformazione debbano rispettare i seguenti obblighi:

- ✓ che, dalla data del collaudo (data di presentazione della domanda di pagamento del saldo) delle opere e fino al termine del periodo di operatività, almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati, derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera agroalimentare oggetto dell'aiuto.
- ✓ che il prodotto lavorato dagli impianti finanziati sia stato conferito in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa.

⁵ E' possibile considerare fatture riferite al quantitativo di prodotto di una annualità anche se computate ad anni diversi

3.3.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016

Il bando stabilisce che le imprese di trasformazione debbano rispettare i seguenti obblighi:

- ✓ che almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati, derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera agroalimentare oggetto dell'aiuto, per almeno un triennio (tre bilanci annuali anche non consecutivi) sui cinque previsti per la piena operatività della filiera;
- ✓ che il prodotto lavorato dagli impianti finanziati sia stato conferito in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa.

3.3.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma

Il bando stabilisce che le imprese di trasformazione debbano rispettare i seguenti obblighi:

- ✓ che, dalla data del collaudo (data di presentazione della domanda di pagamento del saldo) delle opere e fino al termine del periodo di operatività, almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati, derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera agroalimentare oggetto dell'aiuto.
- ✓ che il prodotto lavorato dagli impianti finanziati sia stato conferito in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa.

3.3.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza)

Il bando stabilisce il rispetto da parte delle imprese aderenti dei seguenti obblighi:

- ✓ nel periodo di operatività della filiera, almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati, derivi da produttori agricoli e forestali di base partecipanti alla filiera (sottoscrittori del contratto di filiera) oggetto dell'aiuto.
- ✓ il prodotto lavorato dagli impianti finanziati deve essere stato conferito in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa.

La quantità di materia prima (biomassa forestale) derivante dai produttori agricoli e forestali di base partecipanti alla filiera, dovrà essere verificata sulla base dei piani di gestione forestale, autorizzazioni al taglio e registri di prima immissione al commercio di materiale legnoso (DUE DILIGENCE)

4. MODALITÀ E TERMINI SVOLGIMENTO CONTROLLI

4.1. Avvio controlli: documentazione da presentare

Il responsabile regionale PIF invia, tramite SIAR, al soggetto promotore la comunicazione dell'inizio del controllo, con l'indicazione del termine per la presentazione, tramite SIAR, dei seguenti documenti:

1. relazione contenente:
 - 1.1. le annualità individuate dal soggetto nell'ambito degli anni previsti per la operatività della filiera (cfr paragrafo 2);
 - 1.2. i soggetti che vendono il prodotto/i di filiera;

- 1.3. la capacità lavorativa macchina/macchine con riferimento all'attività di trasformazione prevista nel PIF;
2. elenco (editabile) delle fatture di vendita del prodotto/i di filiera, per ciascun degli anni scelti, in cui debbono essere riepilogati i seguenti elementi:
 - 2.1. data,
 - 2.2. soggetto che emette la fattura,
 - 2.3. destinatario,
 - 2.4. prodotto/i di filiera (valore e quantità),
 - 2.5. evidenziazione delle fatture aventi ad oggetto il prodotto venduto al soggetto beneficiario della sottomisura 4.2, sottoscrittore del contratto di filiera, qualora la sottomisura sia stata attivata;
3. nel caso di più prodotti di filiera, dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto promotore, di quale prodotto di filiera debba essere considerato al fine della determinazione del fatturato (tranne per i bandi delle Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali);
4. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto promotore, che le fatture sono state registrate;
5. nel caso di partecipazione a più filiere, dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto promotore, che le fatture dell'elenco di cui al punto 2, non sono state prese in conto in altre filiere;
6. eventuali appendici registrate con i nuovi aderenti al contratto.

4.2. Avvio controlli: termini per la presentazione della documentazione

4.2.1. Annualità 2016 - DDS n. 497 dell'11/08/2016

La documentazione deve essere presentata entro martedì 16 aprile 2024.

4.2.2. Annualità 2019 - DDS n. 204 del 21/05/2019 e Annualità 2020 - DDS n. 363 del 14/07/2020

La documentazione deve essere presentata entro martedì 4 febbraio 2025.

4.2.3. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2017 – DDS n. 688 del 16/12/2016

La documentazione deve essere presentata entro lunedì 03/06/2024.

4.2.4. Filiere Corte e Mercati Locali Annualità 2019 (DDS n. 218 del 28/05/2019) e Annualità 2020 (DDS n. 362 del 14/07/2020), in area cratere sisma

La documentazione deve essere presentata entro martedì 03/06/2025.

4.2.5. Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – Bandi Annualità 2020 (I e II scadenza)

La documentazione deve essere presentata:

- **per l'Annualità 2020 I scadenza** entro giovedì 17/07/2025,
- **per l'Annualità 2020 II scadenza** entro giovedì 19/01/2026

4.3. Estrazione del campione e richiesta di integrazione

Sulla base delle fatture di vendita del prodotto/i di filiera di cui al paragr. 4.1 punto 2,

1. viene effettuata la verifica del raggiungimento del livello minimo di operatività (60% del fatturato);
2. viene estratto un campione pari al 5% delle fatture presenti nell'elenco.

Nel caso in cui la verifica sul campione estratto:

- A. abbia esito positivo, il controllo si ritiene soddisfatto;
- B. abbia esito parzialmente negativo, verrà estratto un ulteriore campione pari al doppio delle fatture risultate non conformi. Si proseguirà in tal senso fino a che le fatture dell'ultima estrazione effettuata risultino tutte conformi. Al termine di questa operazione, le fatture non conformi vengono escluse dal conteggio del fatturato di filiera, funzionale alla verifica del raggiungimento del valore del 60% del fatturato. Se tale valore non viene raggiunto si applicheranno le riduzioni del tasso di aiuto e si procederà sulla base di quanto disposto nel successivo paragr. 4.4.

Al soggetto promotore viene quindi inviata richiesta (o, nel caso di estrazione di ulteriori campioni per l'ipotesi di cui alla lettera B, più richieste) di integrare la documentazione di cui al paragr. 1, con le fatture di vendita del prodotto/i di filiera estratte a controllo e l'indicazione del termine per la presentazione.

Nel caso di partecipazione a più filiere, ciascuna fattura emessa può essere presa in conto una sola volta ai fini del raggiungimento del fatturato delle diverse filiere. La verifica, effettuata su tutte le fatture presenti negli elenchi di cui al paragr.4.1, punto 2, viene svolta nell'ambito dei controlli incrociati relativi alla operatività delle diverse filiere.

4.4. Svolgimento dei controlli

Le verifiche sono effettuate dalla Commissione di valutazione PIF ⁶ in 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta con la comunicazione di inizio controllo.

Nel caso di verifica con esito positivo, il provvedimento di conferma del raggiungimento della operatività (paragr. 7.1 dei bandi) sarà adottato dal dirigente responsabile delle filiere.

Nel caso di filiere per le quali sia verificato, invece, il mancato raggiungimento del livello minimo di operatività (60%), si applicheranno le riduzioni del tasso di aiuto, limitatamente ad alcune sottomisure, rispetto al massimo garantito per misura, secondo quanto stabilito nei bandi al paragr. 7.5.

In tali ipotesi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, sarà inviata al soggetto promotore, la comunicazione degli esiti negativi della valutazione per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni. La comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento.

⁶ Definita dal Manuale delle procedure di cui al DDS n. 245/2019 così come modificato, da ultimo, con il DDD n.50/2023 e nominata con atto dall'AdG.

Per conoscenza, la comunicazione sarà inviata anche ai beneficiari delle sottomisure interessate dalle riduzioni.

Il dirigente responsabile delle filiere adotta il provvedimento con cui viene disposto il mancato raggiungimento della operatività della filiera e applicate le riduzioni del tasso di aiuto; tale provvedimento può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice civile competente per materia e territorio.

Nel caso in cui il mancato raggiungimento della piena operatività sia relativo al mancato rispetto del requisito che *almeno il 60% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati, derivi da produttori agricoli di base partecipanti alla filiera agroalimentare oggetto dell'aiuto, per le annualità stabilite dai bandi*, ai beneficiari delle sottomisure interessate (sottomisure 4.2 8.6 e 6.4 B) az.1), sarà inviata la comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza e revoca dell'aiuto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990. Il beneficiario potrà presentare memorie nel termine di 10 giorni. La comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento.

Per conoscenza, la comunicazione sarà inviata anche al soggetto promotore della filiera.

Il dirigente responsabile delle filiere adotta il provvedimento con cui viene disposta la decadenza e la revoca dell'aiuto; tale provvedimento può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice civile competente per materia e territorio.

In tutti i casi, competente per la valutazione delle richieste di riesame è la Commissione di valutazione PIF integrata dal Dirigente responsabile delle filiere che effettua le valutazioni entro 20 giorni dalla presentazione delle richieste.